

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1991

che designa i laboratori comunitari di riferimento per la ricerca dei residui di talune sostanze

(91/664/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il collegamento tra i laboratori nazionali di riferimento incaricati negli Stati membri della ricerca dei residui negli animali e nelle loro carni deve essere affidato a laboratori altamente specializzati che posseggano gli impianti e le attrezzature necessarie per questo tipo di tecniche;

considerando che il Consiglio, con la decisione 89/187/CEE ⁽²⁾, ha stabilito le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori comunitari di riferimento previsti nella direttiva 86/469/CEE;

considerando che occorre, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 86/469/CEE, designare sin d'ora i laboratori comunitari di riferimento per la ricerca dei residui di talune sostanze;

considerando che questi laboratori di riferimento possono beneficiare di un aiuto della Comunità secondo le condizioni previste all'articolo 28 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I laboratori seguenti sono designati come laboratori comunitari di riferimento:

- a) per i residui di cui all'allegato I, categorie A. I e A. II della direttiva 86/469/CEE:

Rijksinstituut voor de Volkgezondheid en Milieuhygiene

Antonie van Leeuwenhoeklaan, 9

NL-3720 Bilthoven

- b) per i residui di cui all'allegato I, categoria A. III a) della direttiva 86/469/CEE, fatta eccezione per i sulfamidici:

Laboratoires des Médicaments vétérinaires

(CNEVA-LMV)

La Haute Marché, Javené

F-35133 Fougères

⁽¹⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

⁽²⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1989, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

- c) per i residui di cui all'allegato I, categoria A. III. b) della direttiva 86/469/CEE ed i residui dei β -bloccanti e dei sulfamidici:

Bundesgesundheitsamt

Thielallee, 88—92

D-1000 Berlin 33

- d) per i residui di cui all'allegato I, categorie B. II. a) e B. II. b) della direttiva 86/469/CEE:

Istituto Superiore di Sanità

via Regina Elena 299

I-00161 Roma

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN